

## **Bando VISITING EXPERT 2018**

**finalizzato al rafforzamento della dimensione internazionale del Sistema Trentino dell'Alta Formazione e Ricerca mediante la valorizzazione e l'attrazione di esperti e studiosi con elevata qualificazione scientifica e comprovata reputazione internazionale di origine trentina e stabilmente afferenti a istituzioni estere di tipo universitario, di ricerca, di alta formazione o governative.**

Il presente bando è attivato ai sensi dell'articolo 22 della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (legge provinciale sulla ricerca), dell'articolo 40 della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 18 e in conformità alle linee generali di intervento delineate dal Programma Pluriennale della Ricerca per la XV Legislatura, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1229 del 20 luglio 2015 e s.m.

Il presente bando è pubblicato sul seguente sito web:

<https://ricercapubblica.provincia.tn.it/>

Dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige decorrono i termini per la presentazione delle domande.

Il **termine finale** di presentazione delle domande scade alle ore **12.00 del 2 ottobre 2018**.

### **Art. 1 Contesto e obiettivi generali**

La Provincia autonoma di Trento, nelle linee guida del Programma di Sviluppo Provinciale della XV legislatura, individua nella competitività, nell'apertura internazionale e nell'attrattività territoriale i fattori determinanti per promuovere uno sviluppo locale duraturo e sostenibile.

Il Programma Pluriennale della ricerca della XV legislatura sottolinea come la sostenibilità e il futuro del mondo della ricerca trentino non possono prescindere da un forte ancoraggio e allineamento con le principali iniziative di ricerca e sviluppo tecnologico a livello europeo e internazionale.

La deliberazione della Giunta provinciale n. 481 del 31 marzo 2017 «*Legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 - articolo 23. Realizzazione progetto "Trentino Global Network" per la valorizzazione dei giovani talenti trentini e dei trentini di successo nel mondo*» prevede tra le sue iniziative «*Azioni ad hoc per favorire l'azione di rientro di talenti in Trentino: sulla scorta di esperienze già realizzate in alcuni sistemi europei la prospettiva è di favorire attività e azioni nel contesto provinciale da parte dei componenti delle diverse reti anche attraverso specifici bandi, incentivi e sostegni allo start up delle proprie attività nonché alla indizione di chiamate per visiting professor per programmi di ricerca da svolgere in Trentino*».

Sulla base di queste premesse, la Provincia autonoma di Trento intende favorire azioni finalizzate a potenziare ulteriormente l'internazionalizzazione del Sistema dell'Alta Formazione e Ricerca Trentina (STAR) «*con l'obiettivo di qualificare e ampliare l'offerta formativa e dare ulteriore impulso alla ricerca scientifica a beneficio del sistema socio economico*» e a valorizzare il capitale umano trentino altamente qualificato.

### **Art. 2 Finalità**

La Provincia Autonoma di Trento attiva, quale iniziativa sperimentale, una selezione pubblica finalizzata a supportare una permanenza presso le strutture trentine di «*Visiting experts*», ovvero di esperti e studiosi «**trentini emigrati all'estero**» con elevata qualificazione scientifica, stabilmente impegnati da almeno un triennio presso istituzioni estere di tipo universitario, di ricerca, di alta formazione o governative.

Questa iniziativa intende, nello specifico, favorire forme di collaborazione strutturata del Sistema dell'Alta Formazione e Ricerca Trentina (STAR) al fine di:

- connettere i trentini che hanno assunto posizioni di rilievo nelle istituzioni **straniere di tipo universitario, di ricerca, di alta formazione o governative**, con la comunità trentina locale attraverso la creazione di relazioni e legami strutturati e di lunga durata;

- valorizzare le loro competenze ed esperienze al fine di rafforzare il posizionamento e lo sviluppo economico e sociale del Trentino nel settore della ricerca ed alta formazione in campo nazionale e internazionale;
- potenziare le capacità concorrenziali del sistema Trentino nell'acquisizione di fondi per la ricerca scientifica in sede nazionale ed internazionale;
- garantire, più in generale, sistematiche e maggiori connessioni con il sistema dell'alta formazione e della ricerca europeo ed internazionale.

Il *Visiting* svolgerà un programma di ricerca scientifica o didattica in ambiti di interesse strategico per il sistema provinciale che verrà concordato e realizzato congiuntamente presso le strutture ospitanti, cioè organismi di ricerca aventi sede legale in Provincia di Trento.

Il *Visiting* concorderà con l'Ente ospitante un programma dettagliato di attività scientifiche o formative in linea con le linee di sviluppo strategico dell'Ente ospitante che identifica profilo, obiettivi, modalità, tempi di coinvolgimento e impegno richiesto, nonché i risultati attesi dalla collaborazione sia durante il periodo di permanenza del *Visiting* che di lunga durata.

Il periodo di permanenza del *Visiting* avrà una durata compresa tra 3 e 6 mesi da svolgersi di norma in maniera continuativa.

La permanenza del *Visiting* dovrà essere prevista per periodi e modalità tali da consentire un innalzamento concreto della qualità della ricerca e della didattica, una reale ricaduta sotto il profilo scientifico, il consolidamento e/o la formalizzazione di accordi bilaterali e la creazione di collaborazioni di lunga durata.

### Art. 3 Destinatari dei bando e requisiti per l'ammissione alla selezione

Il bando si rivolge a esperti, provenienti dal settore accademico o dalla ricerca scientifica-tecnologica di comprovata esperienza e qualificazione, emigrati all'estero dopo aver maturato un periodo di residenza nel territorio trentino di almeno 10 anni e in possesso del titolo di dottore di ricerca o esperienza equivalente, che stiano svolgendo all'estero, da almeno un triennio, attività didattica o di ricerca post-dottorale.

Pertanto possono presentare domanda di partecipazione coloro che al 2 ottobre 2018 (data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione) sono in possesso dei seguenti requisiti, a pena di esclusione:

1. essere emigrati/e all'estero dopo aver maturato un periodo di residenza nel territorio trentino di almeno 10 anni
2. essere in possesso del titolo accademico di dottore di ricerca, o equivalente, o avere almeno quattro anni di esperienza a tempo pieno nel campo della ricerca a decorrere dal momento in cui hanno ottenuto il diploma che dà accesso diretto agli studi di dottorato
3. risultino stabilmente impegnati all'estero da almeno un triennio in attività didattica o di ricerca presso istituzioni universitarie o di ricerca di elevato prestigio scientifico. Con il termine "stabilmente" si fa riferimento a un impegno attivo e continuativo di almeno 30 mesi nell'arco del triennio. I servizi prestati all'estero in ragione di borse di studio o di finanziamenti ottenuti in Italia non sono computabili ai fini della maturazione del triennio di attività di ricerca o di didattica svolto all'estero. Nel corso del triennio precedente alla presentazione della domanda, gli studiosi non devono aver ricoperto alcuna posizione (ricercatori a tempo determinato, assegnisti, contrattisti, dottorandi anche iscritti a corsi di dottorato in co-tutela con università e centri di ricerca stranieri, titolari di borse di studio) presso enti/istituzioni universitarie e non, con sede principale nel territorio dello Stato italiano.

Il *Visiting* svolgerà il proprio programma di attività, a pena di esclusione, presso uno dei seguenti Enti ospitanti:

- Università degli Studi di Trento

- Fondazione Bruno Kessler
- Fondazione Edmund Mach
- Enti pubblici di ricerca che hanno sede legale o operativa in provincia di Trento alla data di pubblicazione del presente bando.

#### Art. 4 Trattamento economico del Visiting

Ogni ente ospitante stipula un contratto di lavoro con il Visiting per il periodo di permanenza secondo le forme contrattuali previste dai propri regolamenti interni, garantendo ogni copertura assicurativa e previdenziale a norma di legge.

La Provincia riconosce all'ente ospitante una somma variabile fino a 4.500,00 Euro a copertura del compenso lordo mensile riconosciuto al Visiting e una somma fissa mensile di 500 Euro quale "mobility allowance".

#### Art. 5 Periodo di svolgimento delle attività

Il periodo di permanenza del Visiting dovrà avere una durata compresa tra i 3 e i 6 mesi, da svolgersi di norma in maniera continuativa, durante i quali il Visiting è tenuto a svolgere le proprie attività didattiche e/o di ricerca.

Il Visiting nello svolgimento delle attività concordate dovrà attenersi alle disposizioni interne dell'ente ospitante in tema di sicurezza sul posto di lavoro e di privacy relativamente al trattamento dati, accesso e gestione di banche dati, alle disposizioni contenute nei codici etici, dei valori o di comportamento, nonché negli atti di organizzazione, gestione e controllo.

L'ente ospitante dovrà garantire la disponibilità degli spazi, delle strumentazioni e degli impianti necessari al Visiting per lo svolgimento delle attività concordate.

#### Art. 6 Risorse provinciali ed impegni dell'ente ospitante

Il finanziamento provinciale complessivo destinato all'iniziativa è pari a 150.000,00 Euro

Il numero totale di posizioni finanziabili sarà stabilito in fase di selezione sulla base del numero di candidature presentate e della durata della mobilità proposta, in relazione al budget complessivo a disposizione.

Il contributo provinciale copre il 100% dei costi ammissibili e sarà assegnato ed erogato all'Ente ospitante.

L'ente ospitante garantirà:

- l'erogazione del compenso al visiting;
- la gestione amministrativa;
- l'assunzione delle spese necessarie per la realizzazione del programma di attività del *Visiting*;
- la messa a disposizione di spazi ed attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività;
- il supporto organizzativo per le procedure di accoglienza internazionale (pratiche di immigrazione ove necessarie, assistenza nella ricerca di un alloggio e altre pratiche connesse all'eventuale trasferimento del nucleo familiare in Trentino).

#### Art. 7 Presentazione delle candidature

La domanda di partecipazione al bando deve essere compilata utilizzando, a pena di esclusione, il modulo disponibile al seguente indirizzo:

<https://ricercapubblica.provincia.tn.it/>

Alla domanda devono essere allegati i documenti di seguito elencati, da predisporre utilizzando la modulistica disponibile al medesimo indirizzo:

**a) Informazioni generali e programma di attività (Modulo A):**

- nominativo del Visiting e contatti;

- profilo di sintesi dal quale evincere la qualificazione scientifica dell'esperto, le competenze professionali, le pubblicazioni e ogni altra informazione che assicuri una rappresentazione compiuta del profilo didattico e/o scientifico dell'esperto;
- ente ospitante e nominativo del docente/ricercatore di riferimento e suoi contatti;
- periodo di permanenza concordato;
- denominazione dell'Istituzione di appartenenza del Visiting (indicando, ove esistente, Accordo/Convenzione stipulato con l'ente ospitante);
- programma dettagliato delle attività previste durante il periodo di permanenza, specificando:
  - nel caso di attività di ricerca, il contesto in cui la ricerca si inserisce, la metodologia prevista, i risultati che si intendono conseguire e l'articolazione in fasi, oppure, nel caso di attività didattica, il titolo e tipologia dell'insegnamento affidato e il suo inserimento da parte della struttura ospitante nell'offerta formativa
  - la collocazione del programma nelle linee strategiche dell'Ente ospitante e il contributo e il valore strategico del programma di ricerca o didattica per la struttura ospitante sia durante la permanenza presso la struttura che per il lungo periodo;
  - la collocazione del programma nonché il contributo e il valore strategico nell'ambito del sistema trentino sia durante la permanenza presso la struttura che per il lungo periodo;
  - piano finanziario.

B) DICHIARAZIONE DELL'ENTE OSPITANTE (Modulo B), con l'impegno di sostenere il programma di attività

C) DICHIARAZIONE RILASCIATA DALL'ENTE DI PROVENIENZA, in inglese, da cui risulti che l'attività di ricerca e/o didattica si è sviluppata in maniera continuativa per un periodo di almeno 30 mesi e che, alla data di scadenza del bando, risulta ancora in essere o conclusa da non più di sei mesi.

D) curriculum vitae esaustivo del proponente

E) copia del passaporto o carta di identità europea in corso di validità del candidato.

La domanda in marca da bollo da Euro 16,00 corredata dei relativi allegati deve essere presentata, a partire dalla data di pubblicazione del bando sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige e fino le ore 12.00 del giorno 2 ottobre 2018, con una delle seguenti modalità:

- invio tramite posta elettronica all'indirizzo  
serv.istruzioneuniversitaricerca@pec.provincia.tn.it  
allegando fotocopia di un documento d'identità (nel caso di sottoscrizione con firma digitale non serve allegare la fotocopia del documento d'identità);
- consegna a mano presso il Servizio istruzione e formazione del secondo grado, università e ricerca - Ufficio Università e ricerca, V° piano - stanza 5.12, Via G. Gilli, 3 - 38121 Trento  
Orario di apertura al pubblico:  
lunedì, martedì, mercoledì e giovedì: dalle ore 9.00 alle ore 12.45 e dalle ore 14.30 alle ore 15.45,  
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.45
- invio tramite servizio postale, allegando fotocopia di un documento d'identità, all'indirizzo di cui sopra esclusivamente mediante raccomandata con ricevuta di ritorno (farà fede la data e l'ora del timbro postale accettante);
- invio tramite fax, allegando fotocopia del documento d'identità, al numero 0461-493521; farà fede la data di trasmissione dello stesso (a tal fine si richiede di conservare la ricevuta di trasmissione della domanda e documentazione allegata con indicazione del numero di pagine).

Le domande pervenute oltre le ore 12.00 del 2 ottobre 2018 saranno considerate inammissibili.

#### Art. 8 Modalità e criteri di valutazione

L'istruttoria delle domande fa capo al Servizio Istruzione e formazione del secondo grado, Università e ricerca, che verificata la regolarità amministrativa della documentazione pervenuta, trasmette le proposte progettuali ritenute ammissibili al Comitato per la Ricerca e l'innovazione per la valutazione di merito.

Il Comitato potrà avvalersi anche di esperti di elevata qualificazione scientifica competenti in materia.

Le domande sono valutate tenendo conto dei seguenti criteri:

il curriculum vitae e l'esperienza nel settore accademico o di ricerca del Visiting;	40
il programma di attività didattiche o di ricerca da svolgere nel periodo di permanenza;	30
la coerenza tra il profilo del Visiting e il modulo di ricerca o didattica proposto;	20
la rilevanza del programma proposto all'interno delle linee strategiche di sviluppo dell'ente ospitante e all'interno delle linee strategiche e di indirizzo del Programma pluriennale della ricerca per la XV legislatura	10

Al termine del processo di valutazione il Comitato redige una graduatoria di merito decrescente di punteggio assegnato.

A parità di punteggio è data preferenza, in ordine di priorità:

1. alle domande presentate da Visiting di sesso femminile;
2. alle domande presentate da Visiting di età inferiore.

#### Art. 9 Approvazione della graduatoria, accettazione del finanziamento e avvio delle attività

L'approvazione della graduatoria è effettuata con determinazione del dirigente del Servizio Istruzione e formazione del secondo grado, Università e ricerca entro 90 (novanta) giorni dalla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al presente bando.

La graduatoria è valida per 180 (centoottanta) giorni dalla data della sua approvazione.

Il finanziamento dei progetti è disposto con successivo provvedimento del dirigente del Servizio Istruzione e formazione del secondo grado, Università e ricerca, entro quindici giorni dalla-determinazione di cui sopra e viene comunicato all'Ente ospitante e al candidato. Il contributo provinciale è assegnato ed erogato all'Ente ospitante, che assumerà a proprio carico la gestione amministrativa del progetto, l'erogazione del compenso al Visting e l'assunzione delle spese necessarie per la realizzazione delle attività.

Entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuto finanziamento, il Visiting tramite l'Ente ospitante deve comunicare l'accettazione dello stesso e la data di avvio delle attività, la quale dovrà intercorrere entro e non oltre 270 (duecentosettanta) giorni dal ricevimento della determina di finanziamento. Il mancato rispetto di ciascuno dei termini di cui sopra comporta la decadenza del contributo.

#### Art. 10 Tipologie di costi ammissibili a finanziamento

I costi ammissibili a finanziamento sono:

a) costo del Visiting:

- a.1 compenso lordo riconosciuto al Visiting fino a 4.500,00 Euro mensili;
- a.2 oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'ente ospitante relativi alla somma riconosciuta al precedente punto a.1;

NB:compensi e oneri maggiori rispetto al limite indicato rimangono a carico dell'ente ospitante;

b) mobility allowance riconosciuta al Visiting in misura fissa di 500,00 Euro mensili;

c) quota a favore dell'ente ospitante riconosciuta in misura fissa di 800,00 Euro mensili a copertura dei costi diretti ed indiretti per la realizzazione delle attività di ricerca e/o didattiche.

#### Art. 11 Modalità di erogazione

L'erogazione del finanziamento avviene, previa richiesta sottoscritta dal Visiting e dal responsabile amministrativo dell'Ente ospitante, secondo le seguenti modalità:

- un acconto pari al 20% del piano finanziario complessivo, sotto forma di anticipo;
- il saldo, previa presentazione della documentazione prevista all'articolo 12 e nei limiti del finanziamento concesso, pari alla differenza tra quanto rendicontato e ritenuto ammissibile e quanto già liquidato dalla Provincia a titolo di acconto.

#### Art. 12 Modalità di rendicontazione

##### **Relazione dell'attività svolta e rendicontazione finale.**

Entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal termine del periodo di visiting devono essere presentati per il tramite dell'Ente ospitante:

- a) la relazione delle attività svolte dal Visiting, oggetto di valutazione da parte del Comitato per la ricerca e l'innovazione che rilascia parere. Tale relazione predisposta dal Visiting e presentata per il tramite dell'Ente ospitante deve illustrare in modo esaustivo il contributo allo sviluppo dell'attività scientifica o didattica dato dal visiting sia durante la permanenza presso la struttura che per il lungo periodo, sia all'interno delle linee strategiche di sviluppo dell'ente ospitante che all'interno delle linee strategiche e di indirizzo del Programma pluriennale della ricerca per la XV legislatura;
- b) la rendicontazione contabile dei costi sostenuti e degli eventuali ricavi, vistata dal responsabile amministrativo del soggetto ospitante e dal Visiting;
- c) il provvedimento con cui l'Ente ospitante dà atto dell'avvenuta realizzazione del progetto e del totale dei costi e dei ricavi.

Contestualmente alla presentazione del rendiconto, l'Ente ospitante versa alla Provincia l'eventuale eccedenza del finanziamento ricevuto rispetto alla somma rendicontata. Ad avvenuto completamento dell'esame della rendicontazione, le eventuali ulteriori somme ricevute in eccesso rispetto al finanziamento spettante devono essere restituite entro trenta giorni dalla richiesta. Scaduto questo termine si applica quanto previsto dall'articolo 51, comma 4 della legge provinciale di contabilità n. 7 del 14 settembre 1979.

Tutte le relazioni delle attività e le rendicontazioni devono essere redatte secondo i formati messi a disposizione dal Servizio Istruzione e formazione del secondo grado, Università e ricerca.

La mancata presentazione della relazione finale delle attività e/o della rendicontazione contabile finale entro i termini previsti dal presente articolo è sanzionata con la riduzione del 5% (cinque) del finanziamento spettante calcolato sui costi ritenuti ammissibili, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 1980 del 14 settembre 2007, allegato 2, punto 3.

In caso di parere negativo sulla relazione finale delle attività svolte, il Comitato può proporre la revoca parziale del finanziamento concesso. La revoca è disposta con provvedimento del dirigente del Servizio Istruzione e formazione del secondo grado, Università e ricerca.

Per il recupero delle somme erogate in eccesso rispetto a finanziamenti revocati o rideterminati si applica quanto previsto dall'articolo 51, comma 4 della legge provinciale n. 7 del 14 settembre 1979.

#### Art. 13 Sospensioni e rinunce

Ogni richiesta o comunicazione relativa al progetto deve essere inoltrata dal Visiting al Servizio Istruzione e formazione del secondo grado, Università e ricerca tramite l'Ente ospitante.

Il periodo di permanenza può essere sospeso:

- a) per congedo parentale ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e s.m.;
- b) per gravi motivi;
- c) per motivi scientificamente rilevanti la cui fondatezza è discrezionalmente valutata dal Comitato.

Nei casi sopra elencati la durata del progetto sarà rideterminata con provvedimento del dirigente del Servizio Istruzione e formazione del secondo grado, Università e ricerca in relazione al periodo di sospensione richiesto.

La sospensione di cui ai punti b) e c) può avere una durata massima di 6 mesi, superati i quali il progetto si intende interrotto.

In ogni caso, durante il periodo di sospensione non possono essere imputati costi legati all'esecuzione del progetto.

Se il Visiting, per motivi eccezionali e assolutamente imprevedibili, deve rinunciare a proseguire l'attività, lo stesso (tramite l'Ente ospitante) deve dare tempestiva comunicazione al Servizio Istruzione e formazione del secondo grado, Università e ricerca.

Entro 30 (trenta) giorni dall'interruzione delle attività deve essere presentata la rendicontazione finale prevista all'articolo precedente, che viene sottoposta alla valutazione del Comitato che propone l'eventuale rideterminazione del finanziamento.

Sospensioni e cessazioni anticipate sono disposte con provvedimento del dirigente del Servizio Istruzione e formazione del secondo grado, Università e ricerca, sentito il Comitato.

#### Art. 14 Proprietà dei risultati della ricerca

1. In ogni opera, scritto o prodotto relativo al progetto dovrà essere menzionata la Provincia autonoma di Trento e uno specifico riferimento al presente bando.
2. Per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale si rinvia alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2227 del 19 dicembre 2017.

#### Art. 15 Privacy

Tutti i dati forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, si informano i partecipanti al bando che:

1. il trattamento sarà effettuato esclusivamente per l'espletamento degli adempimenti connessi all'attuazione del presente bando, con l'ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici e con l'adozione di tutte le misure idonee a garantirne la sicurezza;
2. il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso all'assolvimento degli adempimenti connessi all'attuazione del bando;
3. titolare del trattamento è la Provincia autonoma di Trento;
4. responsabile del trattamento è il dirigente del servizio Università e ricerca scientifica;
5. in ogni momento i soggetti interessati potranno esercitare nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003.